

REGOLAMENTO PER LE CANDIDATURE AL PARLAMENTO PER LE ELEZIONI POLITICHE 2013

Premessa

Ai fini della più ampia partecipazione e del rinnovamento della politica, Sinistra Ecologia Libertà promuove per la selezione delle candidature, oltre quelle approvate nell'Assemblea nazionale del 22 dicembre 2012, primarie aperte.

Attraverso lo strumento delle primarie il Sinistra Ecologia Libertà intende selezionare le/i propri candidate/i in coerenza con i suoi principi statutari, aperto alla società, in grado di promuovere nella composizione delle liste, e in particolare nelle posizioni eleggibili, competenze di donne e di uomini.

Inoltre alla Camera e Senato le candidature nelle posizioni apicali eleggibili onde garantire una rappresentanza di genere sono: di una donna e di un uomo nelle regioni in cui i probabili eleggibili sono due, in rapporto di due a uno tra i generi laddove i probabili eleggibili sono 3, di almeno due donne laddove gli eleggibili sono superiori a 3.

1. Date e modalità di voto

1. Le primarie si svolgono nei giorni 29 e/o 30 dicembre 2012.
2. L'assemblea regionale si riunisce entro il 21 dicembre e stabilisce la data di svolgimento delle primarie nella regione.
3. Si vota dalle h. 08.00 alle h.20.00 del giorno nei seggi istituiti ai sensi del comma 1 articolo 7.
4. L'elettrice/ore può esprimere una preferenza per ciascuna scheda.

2. Elettori

1. Possono partecipare al voto per la selezione delle candidature al Parlamento nazionale:

- a) le/gli elettrici/ori iscritte/i all'Albo delle primarie dell' "Italia Bene Comune";
- b) le /gli iscritte/i a SEL 2012 che abbiano pagato la quota entro la data del 25 novembre 2012. Le/gli iscritte/i a Sel nel 2011 che hanno pagato la quota entro il 22 dicembre 2012.
- c) in ragione dei gravi impedimenti di partecipazione alle Primarie di Italia Bene Comune che, per effetto delle drammatiche alluvioni, hanno subito le province di Grosseto e Massa Carrara, la platea - esclusivamente nelle suddette province è aperta alle cittadini e ai cittadini che alla data del 29 dicembre 2012 abbiano compiuto diciotto anni.

2. Per esercitare il diritto di voto ciascun/a elettore/rice deve sottoscrivere:

- a) un pubblico appello per il voto al SEL;
- b) versare una sottoscrizione volontaria per la campagna elettorale;

c) riconoscere gli organismi di garanzia previsti nel presente Regolamento come uniche sedi per ogni eventuale interpretazione, contestazione o controversia riferibile all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni primarie.

3.Candidati

1. Possono essere candidati/e alle primarie gli/le iscritti/e al SEL e i/le cittadini/e che si dichiarino elettori/rici del SEL, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

2. Ciascun/a candidato/a dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento e accetta espressamente di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione -di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento della campagna delle operazioni di voto e di scrutinio- esclusivamente agli organi di garanzia previsti dal presente Regolamento. In particolare ciascun candidato accetta esplicitamente il meccanismo dello "scorrimento" onde realizzare la previsione del terzo capoverso della premessa al presente regolamento laddove dai risultati delle primarie non si ottenga la presenza di genere ivi prevista nelle posizioni apicali eleggibili delle liste di Camera e Senato della medesima regione, prescindendo quindi dalle preferenze riportate ma senza che sia stravolto l'ordine tra candidati del medesimo genere.

3. I candidati devono sottoscrivere inoltre, a pena di decadenza, un impegno a:

a) svolgere la campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati evitando ogni azione che possa ledere la dignità oppure offuscare l'immagine pubblica di SEL;

b) non avvalersi di qualsiasi forma di pubblicità a pagamento;

c) a contribuire a SEL, all'atto dell'eventuale accettazione della candidatura alle elezioni politiche, con una somma netta pari al 35% dell'indennità lorda e per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento economico del partito.

d) a candidarsi nelle liste di Sel prescindendo da qualunque risultato personalmente ottenuto nelle primarie.

4. Non sono candidabili alle primarie coloro che:

a) non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al finanziamento di SEL;

b) non abbiano avuto deroga dall'Assemblea nazionale, come previsto dal comma 6 articolo 12 Statuto, avendo svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle assemblee elettive regionali, parlamentari o europee;

c) abbiano subito condanna anche non definitiva per uno dei reati di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale del 22 dicembre 2012;

d) se iscritti a Sel, i sindaci dei comuni con oltre 5.000 abitanti, i presidenti di municipio/circoscrizione delle città metropolitane, gli assessori e consiglieri delle

città metropolitane, gli assessori e i consiglieri provinciali, comunali dei capoluoghi di provincia, assessori e consiglieri regionali in carica non sono candidabili, salvo deroghe del assemblea regionale.

4. Formazione delle rose di candidature

1. Ciascuna/o può essere candidata/o in una sola regione e in una sola lista circoscrizionale.
2. Il coordinamento regionale propone due liste di candidati, una per ciascun genere per ciascuna circoscrizione elettorale della Camera dei Deputati e regionalmente per il Senato. Ciascuna/o può essere candidata/o in una sola regione e in una sola lista circoscrizionale.
3. Nelle regioni in cui insiste una sola circoscrizione per la Camera dei Deputati, l'assemblea regionale può deliberare due liste di candidati, una per ciascun genere, senza distinzione tra Camera e Senato.
4. L'Assemblea regionale vota la rosa di candidature.
5. Colei/colui che non sia stato proposta/o nella rosa, è inclusa/o su richiesta sottoscritta dal 25% dei componenti dell'Assemblea regionale. Ciascuna/ciascun componente può sottoscrivere una sola proposta nominativa.
6. Le/i componenti della Presidenza nazionale Sel possono chiedere, nei limiti del primo comma ed entro 48 ore dall'approvazione del presente regolamento, il proprio inserimento in una lista per le primarie. Il coordinamento regionale provvede d'ufficio.
7. Le richieste al coordinamento regionale di inserimento nelle rose di eventuali candidate/i non iscritte/i a Sel e rifiutate ovvero bocciate dall'assemblea regionale possono essere ripresentate al coordinamento nazionale, che si esprime entro 24 ore.

5. Comitato elettorale nazionale

1. L'Assemblea nazionale nomina il Comitato elettorale nazionale, composto di 3 componenti non candidati alle primarie, di cui un Presidente, al quale - nell'ambito dei principi del presente Regolamento e secondo il criterio della più ampia condivisione - è affidato il compito di disciplinare e organizzare l'intero svolgimento delle Primarie;
2. Al fine di garantire il regolare e tempestivo svolgimento delle primarie e dei relativi adempimenti, il Comitato elettorale nazionale, in caso di necessità e urgenza, esercita poteri sostitutivi rispetto agli organi territoriali, previo parere della Commissione nazionale di Garanzia.

6. Presidenza nazionale

1. La Presidenza nazionale sulla base dei risultati certificati dal Comitato elettorale nazionale approva in via definitiva le liste per Camera e Senato nella seduta del 2, 3 o 4 gennaio 2013, sulla base dei risultati per ciascuna circoscrizione per i quali risulta selezionata/o la/il candidata/o che ha ottenuto il maggior numero di voti quindi per l'ordine successivo si seleziona la/il candidata/o dell'altro genere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, si procede quindi alternativamente tra i più votati di un genere e l'altro onde comporre l'ordine della selezione.

2. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo della parità di genere, la Presidenza nazionale è impegnata a realizzare la soglia minima del 40% della rappresentanza di genere tra le posizioni eleggibili se necessario intervenendo in conformità al secondo comma dell'art. 19 dello Statuto (meccanismo dello "scorrimento").

7. Comitato elettorale regionale

1. L'assemblea regionale nomina - tra non candidati alle primarie - tre responsabili del procedimento elettorale nella regione (comitato elettorale regionale) che:

- nominano per ogni seggio una/un presidente e una/un scrutatrice/ore, non candidati alle primarie.
- stabiliscono l'ubicazione dei seggi e la loro competenza territoriale. I seggi possono essere aperti presso le sedi di Sel, ovvero altre sedi pubbliche o aperte al pubblico (circoli associativi etc..) con l'esclusione di abitazioni private.
- pubblicizzano attraverso gli strumenti della rete gli orari del voto e gli indirizzi dei seggi.
- raccolgono i dati degli scrutini.

2. I responsabili del procedimento elettorale trasmettono, entro le ore 13 del giorno successivo lo svolgimento delle primarie, i risultati al Comitato elettorale nazionale.

8. Procedimento elettorale

1. L'elettore è indentificato attraverso un documento di riconoscimento e contestualmente sull'Albo degli elettori viene appuntato l'esercizio del voto.

2. Nel seggio sono apposte le liste separate per genere e in ordine alfabetico delle rose delle candidature.

3. L'elettore riceve due schede, una per ciascun genere, per la circoscrizione Camera; due schede, una per ciascun genere, per il Senato.

4. L'elettore su ciascuna scheda può esprimere una sola preferenza del genere corrispondente alla scheda.

5. Scrutate le schede si provvede a ordinare nei verbali appositamente predisposti dal Comitato elettorale nazionale le/i candidati per ciascuna lista di genere, secondo le preferenze ottenute. Quindi i dati sono comunicati al Comitato regionale elettorale, che provvede a sua volta a comunicarli al Comitato elettorale nazionale.
6. Infine le schede votate e i verbali sono consegnati al Comitato regionale elettorale che provvede alla loro custodia.

9. Sanzioni e garanzie

1. La violazione delle norme delle lettere a) e b) del comma 3 articolo 3, comporta l'esclusione dalle Primarie.
2. Il rifiuto del candidato di sottoscrivere – secondo le modalità stabilite dalla Tesoreria di Sel - l'impegno a contribuire economicamente a Sel di cui alla precedente lettera c) del comma 3 articolo 3, comporta l'esclusione dalle liste per la Camera e il Senato anche se già approvate dalla Presidenza. In questo caso si provvede alla sua sostituzione con la/il candidato del medesimo genere che dallo scrutinio segue nell'ordine di selezione.
3. Eventuali ricorsi, in ogni fase dello svolgimento del procedimento delle primarie, sono rivolti in prima istanza al Comitato elettorale nazionale, che esamina e delibera entro 12 ore, e in seconda istanza alla Presidenza della Commissione nazionale di Garanzia che esamina e delibera in via definitiva entro le successive 24 ore.

10. Norma di rinvio

1. Per quanto non espresso e previsto dal presente Regolamento, hanno valore normativo le decisioni assunte con delibera dal Comitato elettorale nazionale e dalla Presidenza della Commissione nazionale di Garanzia.